



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 601 DEL 19 OTT. 2021

**Oggetto: Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni-Addolorata e il Gruppo Archeologico Romano APS per attività di conservazione e promozione del patrimonio storico-artistico dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata.**

*Preso d'atto dello schema di contratto.*

Esercizio \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_

Centro di Costo \_\_\_\_\_

Sottoconto n° \_\_\_\_\_

Budget:

- Assegnato € \_\_\_\_\_

- Utilizzato € \_\_\_\_\_

- Presente Atto € \_\_\_\_\_

- Residuo € \_\_\_\_\_

Ovvero schema allegato Scostamento Budget NO  SI 

Il Direttore della UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale \_\_\_\_\_

Data...18/10/21.....

U.O.C. Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare-Storico

\_\_\_\_\_ *Stefano Cantello*

Estensore

Responsabile del Procedimento \_\_\_\_\_

Data 13/10/2021

Firma \_\_\_\_\_

Il Direttore della UOC Dott.ssa Maria Luisa Velardi

Data 13/10/2021

Firma \_\_\_\_\_

Proposta n°

704

del

15/10/2021

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

\_\_\_\_\_ *Favorevole*

Data

18 OTT. 2021

IL DIRETTORE SANITARIO

\_\_\_\_\_ *Patrizia Magrini*

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_ *FAVOREVOLE*

Data

18 OTT. 2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_ *Alberto Fiore*

Gli estremi della registrazione e della data di pubblicazione sono riportati nell'ultimo foglio allegato alla presente delibera.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL  
PATRIMONIO IMMOBILIARE-STORICO

- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.i.;
- PREMESSO che L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata dispone di un proprio patrimonio ai sensi dell'art.5 del Decreto Legislativo n.502/92 e s.m.i., secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui all'art.830, secondo comma, del Codice Civile;
- che sulle aree o negli edifici di proprietà dell'Azienda Ospedaliera sono presenti notevoli beni mobili ed immobili di alto valore archeologico, storico artistico ed architettonico, e che la stessa Azienda, sin dalla sua costituzione, ha curato la conservazione e la valorizzazione di tutto il patrimonio sottoposto a vincolo di tutela, nelle modalità del Codice Beni Culturali, attraverso gli specifici Decreti del Ministero dei Beni Culturali (oggi Ministero della Cultura) n. 47693 del 23.10.2003, n.13200 del 30.12.2003 e n.13722 del 30.03.2004 e che negli anni ha promosso attività finalizzate ad ampliare la conoscenza dei beni presenti nel proprio territorio;
- CONSIDERATO che tale patrimonio, connesso alle funzioni istituzionali dell'Azienda, viene monitorato al fine di tutelarne l'integrità ed impedirne il degrado, onde evitarne il danno artistico nonché quello economico, di cui l'Azienda potrebbe trovarsi a dover rispondere in ottemperanza con quanto disposto dal D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004;
- che in data 06.10.2021 l'Associazione Gruppo Archeologico Romano APS ha manifestato, tramite loro protocollo n. 56-2021 ricevuto via pec dall'Azienda, la volontà di stipulare con quest'ultima una convenzione finalizzata a mettere in atto attività di conservazione e promozione necessarie al patrimonio storico-artistico dell'Azienda stessa;
- che la UOC Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare-Storico, ritenendo utile e proficua l'attività di che trattasi, ha predisposto uno schema di Convenzione atto a disciplinarne i rapporti;
- RITENUTO opportuno dunque approvare il sopracitato schema di Convenzione, allegato al presente atto deliberativo quale sua parte integrante e sostanziale, per le attività sopra descritte e meglio definite nella stessa;
- ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;



## PROPONE

Per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare lo schema di Convenzione allegato al presente atto deliberativo, quale sua parte integrante e sostanziale, tra l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni-Addolorata e il Gruppo Archeologico Romano APS per le attività connesse alla conservazione e promozione del patrimonio storico-artistico dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Cinzia Martini;

IL DIRETTORE DELLA UOC  
(Dott.ssa Maria Luisa Velardi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Velardi', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25 febbraio 2021;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

ritenuto di dover procedere

### DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposta.

La U.O.C. Affari Generali e gestione amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n.4 pagine, compreso il frontespizio, di n. 1 foglio di registrazione e pubblicazione nonché di n.1 allegati così composti:  
allegato 1 n.4 pagine

**Il Direttore Generale**  
**Dott.ssa Tiziana Frittelli**



## CONVENZIONE

### COLLABORAZIONE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE

Tra

**L'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni-Addolorata** (d'ora in avanti denominata "Azienda") con sede in Roma, via dell'Amba Aradam 9, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Tiziana Frittelli

e

**L'Associazione Gruppo Archeologico Romano O.N.L.U.S.** (d'ora in avanti denominata "Associazione"), con sede in Roma, Via Contessa di Bertinoro 6, nella persona del Presidente e Rappresentante legale Dott. Gianfranco Gazzetti

#### PREMESSO

- che l'Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata dispone di un proprio patrimonio ai sensi dell'art.5 del Decreto Legislativo n.502/92 e s.m.i., secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui all'art.830, secondo comma, del Codice Civile;
- che la stessa, sin dalla sua costituzione, ha curato la conservazione, tutela e valorizzazione di tutto il patrimonio mobile ed immobile sottoposto a vincolo di tutela, nelle modalità del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 (Codice Beni Culturali) e che negli anni ha promosso attività finalizzate ad ampliare la conoscenza dei beni presenti nel proprio territorio;
- che il Gruppo Archeologico Romano è una associazione di volontariato fondata nel 1963 da Ludovico Magrini, e sin dalla sua nascita ha operato nell'ambito della tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico, paesaggistico ed ambientale in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali, le Soprintendenze, gli Enti locali e tutti gli altri soggetti pubblici e privati che perseguono finalità analoghe e complementari;
- che l'Associazione, riconosciuta dal 1997 come organizzazione non lucrativa di utilità sociale, è iscritta nel Registro Regionale del Volontariato e nell'elenco delle Organizzazioni di volontariato del Dipartimento di Protezione Civile;
- che l'Associazione, al fine di contribuire alla promozione e piena conoscenza dei suddetti siti archeologici, è disponibile a fornire gratuitamente attrezzatura didattica consistente in pannelli didattici, autoportanti, depliant, e visite guidate programmate, avvalendosi del contributo dei propri soci più qualificati e di quelli più attivi;
- che questa Azienda si riserva in caso di visite guidate di richiedere un biglietto, quale contributo del privato/utente alla copertura dei costi di gestione, emanando disposizioni per la gestione di tali attività;

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Art. 1

#### Premesse

1. Scopo della presente Convenzione è quello di proseguire l'azione di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico-artistico ed architettonico di proprietà dell'Azienda attraverso attività di divulgazione e conoscenza dei propri siti, nonché di attività di volontariato finalizzate alla manutenzione ordinaria degli stessi.

2. L'attività dell'Associazione pertanto prevede:

- organizzazione di visite guidate, seminari, giornate di studi ed eventi;
- sviluppo di progetti ed attività di ricerca;
- coinvolgimento delle Università e delle scuole di ogni ordine e grado;
- organizzazione di eventi di apertura;
- manutenzione ordinaria delle aree: ripulitura (pulizia e sanificazione) e valorizzazione;
- attività di restauro da parte di restauratori specializzati, il cui curriculum sarà sottoposto alla Soprintendenza e deve prevedere in prima istanza la formazione di cui al D.M. 87/2009, e nel rispetto degli artt. 29 c.6 e 182 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., deve possedere le competenze di cui all'art.1 del D.M. 86 del 26 maggio 2009;

Qualunque intervento come sopra descritto dovrà essere concordato con il Direttore della UOC Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare-Storico che curerà l'organizzazione dello stesso.

3. Salvo quanto potrà essere definito successivamente tra le parti per specifici eventi:

- le attività dell'Associazione verranno svolte sempre sulla base delle sole disponibilità dei volontari coinvolti e a titolo gratuito;
- le attività ricomprese nella presente Intesa non comporteranno alcun onere a carico dell'Azienda, a fronte dell'assunzione di nessun impegno vincolante da parte dell'Associazione, nonché trattasi di attività di volontariato

4. L'Azienda, previa valutazione delle richieste inviate dall'Associazione, si rende disponibile a rilasciare gli eventuali permessi necessari ed il patrocinio gratuito per le iniziative richiamate nel presente documento.

5. Le attività sopra descritte sono aperte a tutti i cittadini e potranno essere svolte dall'Associazione anche insieme ad altre realtà associative, purché accomunate dalla medesima ispirazione e obiettivo finale, nonché previa autorizzazione da parte dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata.

### Art. 2

#### Programmazione attività

Il programma, concordato tra le parti contraenti e definito con il Direttore di U.O.C. Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare-Storico si articola come segue:

1. apertura programmata con visite guidate dei siti storici;
2. produzione e collocazione in loco di pannelli didattici autoportanti;
3. produzione di materiale informativo e didattico;

Per le attività di promozione e ufficio stampa l'Associazione si avvale degli uffici dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata.

Tutte le attività citate sono visionate ed approvate dalla Direzione della U.O.C. Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare-Storico.

Le attività dei punti 2 e 3 , per quanto attiene ai costi, non sono in nessun caso a carico dell' Azienda Ospedaliera, ma a carico dell'Associazione Gruppo Archeologico Romano APS.

### **Art. 3**

#### **Durata**

La convenzione ha validità di un anno dalla sottoscrizione del presente atto ed è rinnovabile.

### **Art. 4**

#### **Obblighi e Responsabilità**

L'Associazione garantirà la copertura assicurativa contro gli infortuni per la responsabilità civile contro terzi utilizzando la forma dell'associazione temporanea dei visitatori

### **Art. 5**

#### **Modifiche alla Convenzione**

Le Parti convengono, espressamente, che ogni variazione e/o modificazione della presente Convenzione dovrà essere approvata mediante atto scritto.

La mancata applicazione, anche reiterata, di una o più pattuizioni stabilite nelle clausole contemplate dalla presente Convenzione, non potrà interpretarsi quale abrogazione tacita delle stesse.

### **Art. 6**

#### **Comunicazioni**

Ogni comunicazione o richiesta, riferibile alla presente convenzione, dovrà essere effettuata per iscritto all'altra Parte presso le sedi, così come indicate in epigrafe, o presso altro indirizzo comunque comunicato per iscritto dalla Parte interessata.

### **Art. 7**

#### **Responsabilità**

In nessun caso una Parte contraente potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione della presente Convenzione.

### **Art. 8**

#### **Gerarchia delle norme regolatrici e disciplina applicabile**

I rapporti tra le Parti sono regolati in via gradata:

- dalle clausole del presente atto, nonché dai documenti richiamati in ogni parte del medesimo;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni in materia di contratti ed accordi di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui al punto precedente.

### **Art. 9**

#### **Risoluzione**

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, avranno facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 C.C. , in caso di mancato o inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni nella stessa previste.

Inoltre, la presente Convenzione si considererà risolta nel caso il cui le Parti:

- adottino un comportamento contrario ai doveri di correttezza e di diligenza nell'esecuzione della presente Convenzione;
- compiano fatti e/o atti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna.

#### **Art. 10**

##### **Oneri fiscali derivanti dalla presente convenzione**

Il presente accordo, redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, soltanto in caso d'uso.

#### **Art. 11**

##### **Foro Competente**

Per qualsiasi controversia dovesse eventualmente insorgere tra le Parti aderenti alla presente Convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

#### **Art. 12**

##### **Privacy**

Le Parti si obbligano reciprocamente al puntuale rispetto delle norme e degli obblighi di riservatezza e sicurezza prescritti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, pertanto, i dati ritenuti personali, indispensabili per l'attività oggetto della presente Convenzione, saranno esclusivamente utilizzati per l'integrale esecuzione della stessa.

#### **Art. 13**

##### **Trattative**

Le Parti dichiarano espressamente che la presente Convenzione è stata oggetto di trattative, interamente ed in ogni singola sua parte.

Non trovano, quindi, applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima da parte dei due attori convenuti.

Per l'approvazione generale ed accettazione specifica ai sensi dell'art. 1341 del C.C.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda Ospedaliera  
San Giovanni-Addolorata

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Tiziana Frittelli

Per il Gruppo Archeologico Romano APS

Il Presidente  
Dott. Gianfranco Gazzetti





**PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE**

<b>N. PROPOSTA DEL</b>	704 DEL 15.10.2021
<b>N. DELIBERAZIONE DEL</b>	<b>601 DEL 19.10.2021</b>

La presente Deliberazione viene pubblicata per esteso nell'Albo Pretorio on-line Aziendale in data **19.10.2021** ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

IL Direttore della U.O.C. Affari Generali e  
gestione amministrativa ALPI o  
Funzionario incaricato

